

**FISCALFOCUS**

Direttore: *Antonio Gigliotti*

Quaderno

# Le novità del Decreto Semplificazioni

*A cura della Redazione Fiscal Focus*

# **Le novità del Decreto Semplificazioni**

*A cura della Redazione di Fiscal Focus*

## Sommario

<b>Le novità del Decreto Semplificazioni .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Registri contabili digitali .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, cinque e due per mille.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Dichiarazione precompilata .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1 Elenchi Intra .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 Contabilità associazioni e onlus .....</b>	<b>5</b>
<b>6.1 Versamenti unitari .....</b>	<b>5</b>
<b>7.1 Controlli .....</b>	<b>5</b>
<b>8.1 Vendita diretta immobili privi di rendita catastale .....</b>	<b>6</b>
<b>9.1 Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato .</b>	<b>6</b>
<b>10.1 Disposizioni in materia di errori contabili .....</b>	<b>6</b>
<b>11.1 Dichiarazione Irap .....</b>	<b>7</b>
<b>12.1 Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.....</b>	<b>7</b>
<b>13.1 Terzo settore .....</b>	<b>7</b>
<b>14.1 Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati .....</b>	<b>8</b>
<b>15.1 Contributi acquisto veicoli elettrici .....</b>	<b>8</b>
<b>16.1 Credito d'imposta energia e gas .....</b>	<b>8</b>
<b>17.1 Cessione crediti .....</b>	<b>8</b>
<b>18.1 Rafforzamento strutture finanziarie - IFRS.....</b>	<b>9</b>

## 1. Premessa

L'Aula della Camera ha da poco approvato il Ddl di conversione del Dl Semplificazioni fiscali n.73/2022. Il provvedimento dovrà ora passare al Senato per l'esame in seconda lettura. Si ricorda, che il termine per la conversione scade il prossimo 20 agosto. Nei giorni scorsi sono stati presentati e approvati diversi emendamenti. Seguono le principali novità del testo.

### 1.1 Registri contabili digitali



Il comma 4-ter dell'articolo 7 del DL n. 357/1994 ha previsto che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Tuttavia, con la conversione in legge del DL 119/2018 è stata prevista una deroga all'obbligo di stampa, in base a cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Pertanto, se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:



ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;



entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.



**NOVITÀ** – Il DL Semplificazioni abroga l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. D'ora in poi, infatti, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

### 2.1 Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, cinque e due per mille

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i seguenti termini:

15 giugno	→	per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
29 giugno	→	per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
23 luglio	→	per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
15 settembre	→	per le dichiarazioni presentate dal 16 al 31 luglio;
30 settembre	→	per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

### 3.1 Dichiarazione precompilata

A partire dalle dichiarazioni **precompilate relative al periodo d'imposta 2022** in caso di **dichiarazione presentata direttamente, o tramite il sostituto d'imposta, o mediante CAF o professionista:**

senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati da soggetti terzi.

Inoltre, nel caso di presentazione con modifiche, mediante Caf o professionista, **il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.**

Il CAF o il professionista dovrà acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS e ne verificherà la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Di conseguenza, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.



**OSSERVA** - In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema TS.

### 4.1 Elenchi Intra

Il testo originario del DL Semplificazioni n.73/2022 aveva modificato la scadenza per la trasmissione degli elenchi Intra come segue:

Adempimento	Scadenza ordinaria	Nuova scadenza
Elenchi INTRA	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento



**NOVITÀ** – Con un emendamento approvato la scadenza per la trasmissione degli elenchi INTRA viene ripristinata dal 30 al **25 del mese successivo al periodo di riferimento, in quanto la nuova scadenza non consente all'Istituto nazionale di statistica di rispettare** le disposizioni dei regolamenti statistici europei, che prevedono l'interscambio dei micro dati relativi alle cessioni tra gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi UE.

## 5.1 Contabilità associazioni e onlus

Gli obblighi pubblicitari previsti per associazioni, onlus e cooperative rispetto alla rendicontazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti eroganti in loro favore dalle pubbliche amministrazioni, devono essere assolti entro il 30 giugno di ogni anno.



**NOVITÀ** – Fermo restando tale termine, **per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato** devono provvedere a tale adempimento **entro il termine per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo**.

## 6.1 Versamenti unitari

Viene previsto che per qualsiasi tipologia di imposta, tassa o contributo i contribuenti possano effettuare versamenti unitari a favore dello Stato, agli enti territoriali e previdenziali tramite F24 con eventuale compensazione dei crediti.

Le tipologie di versamenti che potranno essere effettuati tramite F24 saranno stabilite con un successivo decreto del MEF.

## 7.1 Controlli

Importanti novità anche nelle attività istruttorie di controllo. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo dovrà comunicare al contribuente dell'esito negativo di quest'ultima. La comunicazione verrà inviata con modalità semplificate, che saranno individuate dall'Amministrazione in seguito, e potrebbe essere recapitata mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'AppIO.

Quanto detto non si applica alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis DPR n.600/1973; articolo 54-bis Decreto Iva).



**RICORDA!** La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

## 8.1 Vendita diretta immobili privi di rendita catastale

Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'art. 64, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 300/1999, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore al medesimo agente.

Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato al predetto agente, unitamente al corrispettivo della vendita, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



**NOTA BENE** – Quanto appena detto si applica anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni.

## 9.1 Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

La dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, **aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

## 10.1 Disposizioni in materia di errori contabili

Il principio di derivazione rafforzata viene esteso anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.



**NOTA BENE** – Quanto detto non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

### 11.1 Dichiarazione Irap

Viene previsto che le disposizioni in materia di dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, si applichino a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL, ferma restando la possibilità di compilare il quadro IS del modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

### 12.1 Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

**Nuovi soggetti abilitati al rilascio certificazione investimenti in attività di R&S**



- università legalmente riconosciute
- enti pubblici di ricerca

### 13.1 Terzo settore

Il testo reca disposizioni in materia di Terzo settore su numerosi fronti. Nello specifico, viene previsto che le attività di interesse generale si considerino di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi che sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari.

Sono ritenute non commerciali anche qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Inoltre, per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale.

Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore

**Computo termine 180 giorni per richiedere agli enti le informazioni mancanti**



Non si tiene conto del periodo compreso tra il **1 luglio 2022 e il 15 settembre 2022.**

Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli enti del terzo settore devono adattarsi alle disposizioni di cui al Codice del terzo settore. Infine, viene disposto che le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione, possano accreditarsi nell'esercizio 2022 entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il 31 ottobre 2022.

### 14.1 Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Il DL apporta modifiche all'articolo 25 del D.Lgs. n. 14/2019:

<b>segnalazione creditori pubblici qualificati AdE</b>	→	debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle LIPE, superiore all'importo di 5.000€ e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20.000€
<b>Invio segnalazioni contestuale alla comunicazione di irregolarità</b>	→	Entro e non oltre 150 giorni (e non più 60) dal termine di invio delle LIPE

Quanto detto si applica a partire dai debiti risultanti dalle LIPE del II° trimestre 2022.

### 15.1 Contributi acquisto veicoli elettrici

Per il 2022 le risorse destinate per la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, fascia di emissione 21-60gr., sono ridotte di 20 milioni di euro. Tale importo incrementa la dotazione degli incentivi previsti per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7.

<b>Nuovo riparto per il 2022</b>		
<b>M1 fascia 21-60gr.</b>	→	205 milioni di euro
<b>Categoria L</b>	→	35 milioni di euro

### 16.1 Credito d'imposta energia e gas

Per quanto riguarda i crediti d'imposta previsti dall'articolo 1 commi da 1 a 3 del DL n.50/2022, ossia quelli relativi all'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, gli stessi non sono più concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

### 17.1 Cessione crediti

Il testo introduce un'importante modifica normativa finalizzata a favorire lo smobilizzo dei crediti fiscali connessi agli interventi di recupero edilizio.

<b>Art. 57 DL n.50/2022</b>	→	<p>le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del DL 50/2022 si applicano ai soli crediti fiscali le cui comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura fossero state inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
-----------------------------	---	---



**NOVITÀ** – Vengono eliminati i termini di decorrenza per la cosiddetta “quarta cessione”, ovvero l’ulteriore possibilità di cessione riconosciuta esclusivamente alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del D.lgs. n. 385/1993 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di successiva cessione.

### 18.1 Rafforzamento strutture finanziarie - IFRS

In ragione della turbolenza sui mercati finanziari, viene esteso all’esercizio 2022 il regime derogatorio per la valutazione dei titoli non immobilizzati, di cui all’art. 20-quater del DL 119/2018.

Quindi, viene prevista la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.